DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1980

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1978

(80/458/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

vista la decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1978,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1978, corredata dalle risposte della Commissione,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che le entrate relative all'esercizio 1978 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 730 000 000,00 di unità di conto europee e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 11 150 825,84 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° Fondo al 2° FES;

considerando che un anticipo di 7 760 298,48 unità di conto europee è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1978 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1978:

— per le entrate, nella somma di 741 235 979,88 unità di conto europee;

— per le spese (pagamenti), nella somma di 722 324 266,86 unità di conto europee.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1978.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZAMBERLETTI

---

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
(4) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.